

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
1	Ricezione e trasmissione di ordini o Esecuzione di ordini	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini/esecuzione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta: - lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione - il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.	b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo. c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - ha formalizzato la Strategia di Esecuzione/ Trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/ Transmission Policy), nella quale sono indicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i per il raggiungimento ed il rispetto della best execution. E' stata fatta un'adeguata analisi della convenienza di avere un negoziatore di gruppo, tale rapporto non comporta ricezione di commissioni ma piuttosto un costo più contenuto nell'esecuzione delle negoziazioni a favore dei clienti stessi. Sull'effettiva efficacia del negoziatore sono previsti controlli periodici; - la negoziazione in RTO di titoli emessi da Società del Sistema Cooperativo (Iccrea Banca Spa o Iccrea Banca Impresa Spa) è esigua e non necessita di particolari misure di gestione, in quanto i titoli sono trattati dal negoziatore su Mf o in neg. in c/proprio con criteri di pricing adottati nel rispetto della best execution; - nella raccolta degli ordini della clientela viene in genere utilizzata una procedura informatica di interconnessione che gestisce e garantisce la priorità di inserimento/ricezione degli ordini. La struttura dedicata alla trasmissione degli ordini (Area Finanza di sede) opera nel rispetto delle regole di trasmissione secondo priorità definite nel Regolamento del processo finanza e nella Procedure Interne.	Gli enti eEmittenti degli strumenti e prodotti finanziari trattati in RTO sono inseriti nella Transmission Policy
2	Ricezione e trasmissione di ordini Negoziazione per conto proprio	Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato broker terzo. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - ha formalizzato la Strategia di Esecuzione/Trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/Transmission Policy), nella quale sono indicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i. La negoziazione in c/proprio di titoli non di propria emissione, è eventualmente riconducibile solo a ordini per strumenti finanziari non indirizzabili sul mercato ad altri intermediari, è prevista solo in casi eccezionali non diversamente gestibili in RTO fermo restando il rispetto della best execution e dell'interesse del cliente. - ha adottato il Regolamento del Processo Finanza e le Procedure Interne/Note operative Finanza in cui sono definite le regole per la gestione degli ordini volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (ricezione e trasmissione versus negoziazione per conto proprio); - in ogni caso, nelle ipotesi di negoziazione in c/ proprio su strumenti finanziari della specie, la banca attiva "paniere" dedicato per tale servizio, che viene di norma utilizzato su iniziativa della clientela.	Gli Enti emittenti gli Strumenti Obbligazionari (escluse le obbligazioni di propria emissione) non quotati e non trattati su mercati regolamentati o Mtf (attività residuale) sono inseriti nella propria Transmission Policy
3	Ricezione e trasmissione di ordini Consulenza in materia di investimenti	Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - ha adottato il Regolamento del Processo Finanza, che prevede l'obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - la Banca ha previsto l'indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata rispetto a ordini su specifici emittenti e/o specifici strumenti finanziari negoziati in RTO, inoltre non vi sono benefici economici per la Banca rivenienti dalla prestazione congiunta dei due servizi, in quanto l'operatore fornisce raccomandazioni prevalentemente su richiesta del cliente. - le tipologie di strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza sono individuate all'interno del contratto sottoscritto con il cliente e le modalità di svolgimento della consulenza includono un'attività di valutazione dell'adeguatezza supportata a livello informatico mediante individuazione dei profili di conoscenza/ esperienza/propensione al rischio attribuiti al cliente e di complessità/rischio attribuiti allo strumento finanziario.	Gli enti degli strumenti finanziari trattati in RTO sono inseriti nella Transmission Policy
4	Negoziazione per conto proprio	L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi; - la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - ha adottato una Policy di valutazione e pricing e si è dotata di Regole interne di negoziazione, che definiscono regole certe e precisi criteri di pricing da applicare ai clienti nella negoziazione in contropartita diretta, oltre a quelle già inserite nella execution policy; - la Banca non ricopre il ruolo di internalizzatore sistematico non sussistendo i requisiti previsti dalla legge; infatti la negoziazione in conto proprio non assume una rilevanza commerciale significativa, ma viene fornito alla clientela principalmente per smobilizzare strumenti finanziari emessi dalla Banca, che rappresenta anche l'unica sede di negoziazione possibile; - sono previsti controlli periodici sul rispetto delle policy e delle regole di negoziazione; La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare completamente il rischio di pregiudizio per i clienti.	Ente emittente è la Banca

<p>5</p> <p>Negoziare per conto proprio Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti finanziari)</p>	<p>Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione in conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionari più alti.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio</p> <p>Il conflitto sussiste quando il modello operativo dell'attività di intermediazione prevede che gli stessi strumenti finanziari siano trattati in negoziazione conto proprio e mediante il servizio di collocamento.</p>	<p>La banca adotta le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha adottato il Regolamento del Processo Finanza e le Procedure Interne/Note operative Finanza in cui sono definite le regole per la gestione degli ordini volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (ricezione e trasmissione versus negoziazione per conto proprio); - la Banca ha previsto l'indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata rispetto a ordini su specifici emittenti e/o specifici strumenti finanziari negoziati in RTO, inoltre non vi sono benefici economici per la Banca rivenienti dalla prestazione congiunta dei due servizi, in quanto l'operatore fornisce raccomandazioni prevalentemente su richiesta del cliente; La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare completamente il rischio di pregiudizio per i clienti. 	<p>Ente emittente è la Banca</p>
<p>6</p> <p>Negoziare per conto proprio Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, congiuntamente alle prestazioni del servizio di negoziazione conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; d) la Banca svolga la medesima attività del cliente.</p>	<p>La Banca adotta le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha formalizzato la Strategia di Esecuzione/Trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/Transmission Policy), nella quale sono indicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i. La negoziazione in c/proprio di titoli non di propria emissione, è prevista solo in via residuale non diversamente gestibili in RTO fermo restando il rispetto della best execution e dell'interesse del cliente; quindi è stato gestito il rischio che eventuali posizioni di rischio detenute nel portafoglio di proprietà possano essere trasmesse ai clienti. - ha adottato una Policy di valutazione e pricing e si è dotata di Regole interne di negoziazione, che definiscono regole certe e precisi criteri di pricing da applicare ai clienti nella negoziazione in contropartita diretta, oltre a quelle già inserite nella execution policy; - ha adottato il Regolamento del Processo Finanza e le Procedure Interne/Note operative Finanza in cui sono definite le regole per la gestione degli ordini volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, sono state definite regole puntuali per l'utilizzo dei titoli del portafoglio di proprietà, eliminando la possibilità di negoziare in conto proprio titoli non di propria emissione, è stata individuata una specifica struttura (Servizio Finanza Retail) dedicata, alla gestione del paniere titoli di propria emissione. - le tipologie di strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza sono individuate all'interno del contratto sottoscritto con il cliente e le modalità di svolgimento della consulenza includono un'attività di valutazione dell'adeguatezza supportata a livello informatico mediante individuazione dei profili di conoscenza/ esperienza/propensione al rischio attribuiti al cliente e di complessità/rischio attribuiti allo strumento finanziario. - la Banca prevede l'indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata, non esistono obiettivi specifici nella strutturazione dei budget relativi alla prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio di proprie obbligazioni; - la Banca non ricopre il ruolo di internalizzatore sistematico non sussistendo i requisiti previsti dalla legge; infatti la negoziazione in conto proprio non assume una rilevanza commerciale significativa, ma viene fornito alla clientela principalmente per smobilizzare strumenti finanziari emessi dalla Banca, che rappresenta anche l'unica sede di negoziazione possibile; - sono previsti controlli periodici sul rispetto delle policy e delle regole di negoziazione; Nella consapevolezza che non sarà possibile attuare una netta separazione dei compiti tra gli operatori stante le ridotte dimensioni aziendali (criterio di proporzionalità); la Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare completamente il rischio di pregiudizio per i clienti. 	<p>Ente emittente è la Banca</p>

<p>7</p> <p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti finanziari)</p>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione; - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. <p>Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante", ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio</p>	<p>La Banca adotta le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Banca emette certificati di deposito su richiesta del cliente aventi rendimenti coerenti, per le varie scadenze, con quelli del mercato monetario all'atto dell'emissione; - la Banca emette prestiti obbligazionari aventi rendimenti coerenti, per le varie scadenze, con quelli del mercato finanziario all'atto dell'emissione; è stata inoltre formulata una policy di valutazione e pricing che assieme al prospetto base, determinano i criteri di emissione; - i certificati di deposito nominativi emessi dalla Banca su richiesta del cliente sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per un importo massimo di Eur. 100.000,00; - la Banca prevede l'indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata e non prevede meccanismi di incentivazione. <p>La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare completamente il rischio di pregiudizio per i clienti.</p>	<p>Emittente è la Banca o uno degli Istituti di Categoria del Credito Cooperativo o una società finanziata dalla Banca in maniera rilevante</p>
<p>8</p> <p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti finanziari) Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>La Banca adotta le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Banca ha adottato un'apposita policy sugli incentivi volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti terzi di prodotti finanziari ed assicurativi, e al fine di scongiurare l'eventuale esistenza di incentivi illegittimi questi saranno comunque resi noti ai clienti nei contratti e nell'informativa precontrattuale mediante sintesi delle retrocessioni percepite da terzi; - la Banca prevede l'indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata, l'attivazione di meccanismi di incentivazione è frutto di una valutazione complessiva basata su una pluralità di elementi e di una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari, ed il raggiungimento di obiettivi per i servizi di collocamento/ distribuzione ne rappresenta una parte. <p>La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti.</p>	<p>Emittenti degli strumenti/prodotti finanziari collocati dalla banca</p>

<p>9 Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non vengano abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>Pur non presentando ulteriori conflitti, la Banca adotta comunque le seguenti misure di gestione, visto il costante abbinamento agli altri servizi di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha adottato il Regolamento del Processo Finanza, che prevede l'obbligo per gli Operatori Autorizzati a svolgere il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela, raccomandando esclusivamente prodotti adatti; - la consulenza prestata, che si concretizza nella raccomandazione personalizzata, è definita in base alle caratteristiche specifiche dell'investitore e in relazione ad una determinata operazione in strumenti finanziari, e si basa sulla conoscenza specifica e approfondita del profilo di rischio dei clienti. A tal fine l'Operatore Autorizzato richiede a tutti i clienti titolari di dossier titoli le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni che intende fornire alla clientela; - la valutazione di adeguatezza viene fornita attraverso l'utilizzo di un apposito applicativo che usa un algoritmo condiviso con la Federazione BCC Nazionale. - rende trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento, consulenza, ed esplicita a quale altro servizio di investimento è abbinato; - garantisce opportune cautele contrattuali, formalizzando i contenuti e le modalità del servizio in apposito contratto, e fornendo raccomandazioni ai clienti sempre per iscritto; <p>I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza in abbinamento ad altri servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere completamente mitigati mediante l'adozione delle opportune misure organizzative. Pertanto tali conflitti saranno oggetto di adeguata informativa, come già indicato ai punti che precedono.</p>	<p>Ente emittente è la Banca stessa, uno degli Istituti di Categoria del Credito Cooperativo o una società finanziata dalla Banca in maniera rilevante</p>
---	--	---	--

Clausole	Servizi di investimento in potenziale conflitto
----------	---

- | | |
|---|--|
| 1 | Da uno strumento finanziario collocato o emesso da codesta Banca o da soggetti a Voi collegati per rapporti di gruppo e o affari |
| 2 | Da strumenti finanziari da Voi detenuti per la prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio |
| 3 | Da una obbligazione emessa dalla stessa Banca nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l' esercizio del credito e collocata al di fuori della sede e o delle dipendenze della banca |

N.B. delle tre clausole sono e saranno gestite esclusivamente le clausole 1 e 2, essendo esclusa l'attività fuori sede.